

Conciliazione aperta alle controversie pendenti in Cassazione

In attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h) della legge delega per la riforma fiscale, volto a prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, il Dlgs n. 220 del 2023 ha introdotto la possibilità di conciliare le controversie tributarie anche in Cassazione.

Completando un percorso normativo che dall'iniziale giudizio di primo grado aveva poi abbracciato nel 2015 anche l'appello, il legislatore della Riforma, con l'introduzione di un nuovo comma 4-bis all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ha correttamente ricompreso adesso anche il giudizio di legittimità nel perimetro della conciliazione fuori udienza. Si tratta, per certi versi, di un istituto già anticipato dalla «definizione transattiva» prevista con successo dalla legge 197/2022, la quale, a dispetto del nome, altro non era se non una «conciliazione giudiziale», richiedente come tale che la pretesa fosse definita all'esito di un'attenta valutazione della situazione di fatto e di diritto propria di ciascuna fattispecie e del grado di sostenibilità della pretesa (circolare n. 21/2023).

Sennonché, per effetto della disciplina transitoria di cui al Dlgs n. 220 del 2023, ne è stata stabilita l'applicazione ai soli giudizi in Cassazione instaurati dal 5 gennaio 2024, venendo peraltro al contempo meno anche la cosiddetta «acquiescenza processuale» poiché disciplinata da un comma dell'articolo 2-quater del Dl n. 564/1994 abrogato "per eccesso" per effetto della integrale riforma dell'istituto dell'autotutela tributaria.

Il decreto di riforma del sistema sanzionatorio prevede giustamente la reintroduzione di quest'ultima in un nuovo articolo 17-bis del Dlgs n. 472 del 1997, sicché il contribuente, nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto, potrà nuovamente avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto sempreché rinunci al ricorso.

È tuttavia auspicabile che il percorso deflativo delle controversie del giudizio di legittimità sia portato a "pieno regime", mediante l'estensione della nuova conciliazione in Cassazione anche ai giudizi instaurati anteriormente alla data indicata dal legislatore.

Concorrono univocamente in direzione di tale conclusione il principio della ragionevole durata del processo, gli obiettivi di deflazione del contenzioso anche nell'ottica del Pnrr, la natura procedurale della novella, la piena "simmetria normativa", dal punto di vista degli istituti deflativi potenzialmente attivabili in ogni grado di giudizio, che per tale verso si realizzerebbe.

Tra di essi, spicca naturalmente l'obiettivo deflativo, visto il mai risolto problema dello stock dei giudizi pendenti in Cassazione, al quale non hanno sinora posto sufficiente rimedio né l'eccezionale produttività di quest'ultima, né i pur numerosi provvedimenti con finalità deflativa nel tempo succedutisi. Ebbene, è ragionevole ritenere che lo scarso successo di questi ultimi sia stato in larga parte dovuto alla loro limitata estensione oggettiva e alla loro eccessiva rigidità ed automatismo, e ciò diversamente dal nuovo istituto conciliativo che consente soluzioni deflative "caso per caso", e che, per lo stock arretrato, potrà anche giovare di una distanza temporale più "adeguata" dai fatti contestati, poiché coperta da esiti processuali intermedi – sul piano sia tributario sia eventualmente penale – o da eventuali nuovi arresti giurisprudenziali idonei a contribuire in modo significativo all'esatta ricostruzione di una giusta pretesa erariale.

Creare le condizioni per liberare quanto più possibile la Suprema Corte di tutta la massa di giudizi già instaurati è un obiettivo auspicabile. Sarebbe l'ennesimo passo del Legislatore della riforma verso un sistema più giusto ed efficiente.

—**Giuseppe Melis**
—**Pasquale Formica**